

PRES XXX
PROT. XXXX

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI
MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DI AMBIENTE S.p.A. .
MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI CIG: XXXXX**

TRA

AMBIENTE S.P.A., società in house providing sotto la Direzione e il Coordinamento dei Comuni Soci con sede legale in Spoltore, alla via Montesecco 56/A, CF: 91018080688 e P.IVA 01525450688, e sede amministrativa in Pescara, alla Via Raiale, 187 Tel 085.4308284 Fax 085.4311485 email: info@ambientespa.net pec: ambiente@raccomandata.eu, rappresentata da XXXXXXXXXXXX , domiciliato per la carica presso la sede legale della società, il quale interviene nel presente atto in qualità di XXXXXXXX del CDA e Legale Rappresentante di Ambiente spa e giusta delibera del CDA di Ambiente S.p.a. del XXXXX 2023

nel prosieguo "Ambiente S.p.A." o "Committente" o "Ambiente"

E

XXXXXXXX con sede legale in XXXX, XXX alla XXXXX n.XX (P.I. XXXXXXXX - C.F. XXXXXXXX), Tel XXXXXXXX Fax XXXXXXXX pec: XXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXX iscritto al Registro delle Imprese presso la CCIAA di XXXXX col n. di REA XXXXX, tel XXXXXXXXXX, fax XXXXXXXXXX, pec XXXXXXXXXX, email XXXXXXXXXX , in persona del legale rappresentante dott. XXXXXXXX, domiciliato per la carica in XXXXXXXX, XXXXXXXX, alla Via XXXXXXXX, il quale interviene nella sua qualità di XXXXXXXX, giusta XXXXXXXX, dell'Impresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

nel prosieguo anche "fornitore" o "aggiudicatario"

PREMESSO CHE

- Ambiente S.p.A. in data XX.XXXXX ha indetto una Procedura aperta a rilevanza europea (**CIG XXXXXXXXXX**), ai sensi degli art. 35 e 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per il personale di Ambiente

S.p.A. - importo a base d'asta € 304.200,00 oltre i.v.a [CIG XXXXXXXXXXX] , da rendersi secondo le modalità di seguito indicate;

- che con determina del XXXXXXXX del CDA del XXXXX il servizio è stato aggiudicato in favore di XXXXXXXX

- che con Prot. XXXXXX del XXXXXX, Ambiente S.p.A. ha comunicato l'aggiudicazione definitiva a XXXXXXXX;

- che.....

- che sono state espletate con esito positivo le verifiche in ordine alla inesistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ad alla sussistenza dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico professionale richiesti nel Disciplinare di gara;

- che l'aggiudicatario si è impegnato e si impegna ad effettuare le prestazioni oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità, termini e requisiti stabiliti nei documenti di gara, nel presente atto, nel Capitolato Speciale, ed alle migliori indicate nell'offerta tecnica, all'offerta economica, avendo accettato tutti i documenti, clausole e condizioni contrattuali;

- che l'aggiudicatario ha prodotto la documentazione propedeutica ai fini della stipula del contratto. Nello specifico....;

- che *si applicano o non si applicano* i termini previsti dall'art.32 c.9 del D. Lgs 50/2016;

- che XXXXX nelle more della formalizzazione è stato invitato a dare esecuzione anticipata in via di urgenza (se ricorre);

- che.....

in considerazione di quanto sopra, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1. PREMESSE

Le Premesse del presente contratto nonché l'intera documentazione di gara (compresi il bando, il disciplinare di gara, l'istanza di partecipazione e allegati, le offerte economica e tecnica e allegati, il capitolato, le risposte ai chiarimenti forniti nel corso

della procedura, ogni atto/documentazione/dichiarazione/autocertificazione/attestazione/comunicazione entrati nella procedura), anche se non materialmente allegata al presente documento (il fornitore esonera espressamente Ambiente dalla materiale allegazione avendo già esaminato e accettato espressamente i documenti in parola), formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e assumono valore di patto.

ARTICOLO 2. OGGETTO DEL CONTRATTO (CIG.N. XXXXXXXXXXX)

Il presente contratto (di seguito il "Contratto") ha per oggetto la prestazione da parte del fornitore , del servizio sostitutivo di mensa aziendale (di seguito il "Servizio") reso mediante buoni pasto elettronici rivolti al personale di Ambiente S.p.A. (i "Titolari"), emessi dal fornitore ed utilizzabili presso una vasta rete di esercizi convenzionati con il fornitore ed in possesso dei necessari requisiti e delle idonee autorizzazioni (di seguito l' "Esercizio" o gli "Esercizi"), individuati nel territorio dei Comuni di Pescara, Chieti, Montesilvano, Città Sant'Angelo, Spoltore, San Giovanni Teatino, Francavilla.

Il Servizio viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla Lex Specialis di Gara (che XXXXXXXXXXX dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intende integralmente riportata e trascritta con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione) e dalla proposta tecnica (Prot. Ambiente XXXXXXXXXXX).

Il fornitore, s.e.o.o., come da offerta tecnica presentata in sede di gara, si impegna a:

-
-
-
-
-;

- garantire tutti gli ulteriori servizi, anche migliorativi, offerti.

ARTICOLO 3. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto (anche se non materialmente allegati), e nel presente contratto, senza oneri aggiuntivi.

Il buono pasto elettronico identifica i soggetti titolari del diritto di ottenere, dagli esercizi convenzionati con il fornitore, le somministrazioni di alimenti e bevande e/o la cessione (ex art. 1559 c.c.) di prodotti alimentari pronti per il consumo qualificanti il Servizio.

Il buono pasto elettronico, memorizzato su apposita carta elettronica o altro supporto (in seguito "**Carnet Elettronico/i**") è il titolo di legittimazione elettronico, emesso conformemente a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente, che legittima il possessore ("**Titolare**" e al plurale "**Titolari**") a ricevere dagli Esercizi la somministrazione di alimenti e bevande e/o la cessione di prodotti alimentari pronti per il consumo, per un importo pari al valore facciale del titolo stesso.

Le prestazioni oggetto del Servizio potranno essere consumate dai Titolari esclusivamente dietro presentazione del Carnet Elettronico, secondo le modalità di utilizzo di seguito specificate.

Il buono pasto elettronico:

- è utilizzabile esclusivamente per l'intero valore ad esso associato elettronicamente, senza essere soggetto a riduzione di qualsivoglia entità;
- non dà diritto a resto né all'utilizzo del residuo per altre consumazioni;
- dà diritto a consumare un pasto pari al valore ad esso associato, restando a carico del Titolare l'eventuale

differenza tra il valore delle prestazioni ottenute e il valore del buono;

- potrà essere utilizzato esclusivamente dal Titolare, a fronte della somministrazione di alimenti e bevande e/o della cessione di prodotti alimentari pronti per il consumo, nei tempi e secondo le modalità legislative e/o contrattuali che regolano il Servizio;
- non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni né commercializzabile o convertibile in denaro;
- dà diritto ad Ambiente S.p.A. di essere manlevata da qualsiasi pretesa possa l'Esercizio avanzare nei suoi confronti, sino al limite del controvalore del buono;
- non può in nessun caso dar luogo al rilascio di documenti fiscali da parte dell'Esercizio nei confronti di Ambiente o dei Titolari, che attestino il sostenimento del costo del Servizio a carico degli stessi;
- deve essere utilizzato entro il termine temporale di utilizzo ad esso associato elettronicamente.

ARTICOLO 4. OBBLIGHI DEL FORNITORE

1. Il fornitore dovrà:

- garantire l'espletamento del servizio in piena autonomia e con propria organizzazione lavorativa, autonoma e indipendente rispetto a quella di Ambiente S.p.A.;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, comprese le norme in materia assicurativa, assistenziale, contributiva, previdenziale, di infortuni, igiene e sicurezza degli ambiti di lavoro, manlevando Ambiente da ogni responsabilità e danno derivante dal servizio oggetto del presente contratto;
- adempiere a tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti dalla legge e dal CCNL.

Il fornitore si obbliga altresì a

- garantire e organizzare, a favore dei Titolari, il Servizio tramite l'emissione di buoni pasto, come da Capitolato, utilizzabili presso tutte le tipologie di esercizi convenzionati di cui alla normativa vigente, in possesso delle idonee autorizzazioni;
- rendere disponibile la quantità di buoni pasto ordinati, al valore determinato, in un tempo non superiore a XX giorni lavorativi (non superiore a 4);
- mettere a disposizione di Ambiente, tramite la funzione di ricerca presente sul proprio portale web, l'elenco degli Esercizi ubicati nelle località previste nel Capitolato Descrittivo e Prestazionale provvedendo periodicamente all'aggiornamento dello stesso ed avendo, in ogni caso, la facoltà di apportarvi le modifiche necessarie determinate dalla cessazione di convenzioni in essere o dalla stipula di nuove convenzioni, anche su proposta di Ambiente stessa;
- adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto;
- sostituire gratuitamente i buoni pasto elettronici in caso di smarrimento, danneggiamento o malfunzionamento o non utilizzo entro la data di validità. In nessun caso potrà essere richiesto il rimborso in denaro dei buoni pasto elettronici non utilizzati e/o non sostituibili;
- fornire, come da capitolato descrittivo, un numero di carte bianche pari a XXX (non inferiore a 30) da attivarsi di volta in volta e solo per il tempo necessario alla sostituzione delle carte danneggiate, in modo da consentire ai lavoratori di poter usufruire del servizio in maniera continuativa;
- garantire l'avvio del servizio (consegna ed attivazione delle card, installazione dei POS presso gli esercizi convenzionati, messa a disposizione del sistema di gestione delle carte) entro e non oltre 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di

sottoscrizione del contratto o, in pendenza, dalla data della richiesta di attivazione del servizio.

- garantire ogni altra prestazione offerta in sede di gara, giusta documentazione (offerta tecnica) acquisita al Prot. XXXXXXXX di Ambiente spa, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegata.

Per l'applicativo di gestione, dovrà essere garantito quanto riportato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale oltre a quanto riportato in termini ulteriori e migliorativi nell'offerta tecnica e meglio esplicitato al precedente articolo 2 (oggetto del contratto).

ARTICOLO 5. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il fornitore dovrà mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso e/o a conoscenza, in qualsiasi maniera ottenute e dunque anche quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati. Si obbliga a non divulgarli in alcun modo o forma e a non utilizzarli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente rapporto.

Il fornitore ha l'obbligo di mantenere la riservatezza anche in caso di cessazione del rapporto e per i 5 anni successivi e, con riferimento a tale obbligo di riservatezza, risponde anche per l'esatta osservanza del proprio personale e dei propri consulenti.

in caso di inosservanza Ambiente potrà risolvere il contratto di diritto e richiedere il risarcimento dei danni. Il fornitore dovrà infine trattare i dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 6. IMPORTO DEL CONTRATTO.

L'importo contrattuale, determinato per la durata di due anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla diversa data di aggiudicazione efficace/richiesta di avvio del servizio, e sulla base

del fabbisogno mensile massimo di buoni pasto (pari a 6.500) ammonta a €. XXXXXXXXXXXX (euro XXXXXXXXXXXX/00.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A..

Il corrispettivo è a misura.

Il prezzo che Ambiente S.p.A. corrisponderà per ogni buono pasto è pari a € XXXXXXXX (euro xxxxxxxx/xxx) IVA 4% esclusa, ed è stato determinato su un valore nominale del buono pasto pari a € 1,00 = (euro uno/00) dedotto lo sconto del XXXXXXXX (XXXXXXX) offerto.

Il corrispettivo pattuito si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. Per la revisione dei prezzi si rimanda agli atti di gara.(rif....)

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.

ARTICOLO 7. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario 60 gg.d.f.f.m.

I pagamenti a favore del fornitore, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 Legge 136/2010, saranno effettuati mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato, all'esito delle verifiche previste.

ARTICOLO 8. DURATA DEL CONTRATTO - PROROGHE - OPZIONI - RINNOVI

La durata del Contratto è fissata in due anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione o di richiesta di attivazione del servizio, salvo eventuale rinnovo di 12 mesi (da comunicarsi almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto) e proroga tecnica.

Il servizio dovrà dunque essere garantito per tutto il periodo di vigenza del contratto e dell'eventuale proroga tecnica. In tale ultimo caso il fornitore sarà tenuto alla esecuzione delle prestazioni agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale (L.R. Abruzzo del 21.10.2013, n. 36) è stato

costituito l'ambito territoriale ottimale per la gestione del ciclo dei rifiuti. L'istituzione di tale Ambito potrà comportare la riorganizzazione degli affidamenti, con la conseguente eventuale decadenza dei contratti in essere. In ragione di ciò, a seguito della eventuale decadenza dell'affidamento a Ambiente S.p.A per il servizio di gestione dei rifiuti per la città di Pescara e per i comuni soci per i quali effettua il servizio, Ambiente S.p.A si riserva il diritto di risolvere il contratto, senza che ciò possa dare luogo per l'aggiudicatario ad alcun titolo, diritto o ragione di indennizzo o risarcimento senza nulla opporre ed eccepire.

ARTICOLO 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del d.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., Ambiente potrà risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del d.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. .

Ambiente, inoltre, , dovrà risolvere il contratto qualora:

- nei confronti del fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art.80 del D. lgs 18.4.2016 n.50 e ss.mm.ii.

Il contratto potrà inoltre essere risolto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del fornitore, nonché in caso di ritardo rispetto anche ad uno solo dei termini previsti dal contratto e dalle norme di legge dallo stesso richiamate o cui lo stesso fa rinvio.

Il contratto si intenderà automaticamente risolto qualora il fornitore:

- interrompa o sospenda il servizio senza giustificata;

- si renda responsabile di frode in qualunque momento del rapporto nei confronti di Ambiente S.p.A.;
- manifesti incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio;
- non adempia per il proprio personale alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- ponga in essere un subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- perda i requisiti necessari per l'esecuzione del servizio (fallimento, irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare, etc.);
- venga più volte richiamato da Ambiente S.p.A. all'osservanza di norme e prescrizioni di contratto;
- non ottemperi agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n° 136/2010; esegua transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane spa ovvero per mancato utilizzo di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- violi il Modello Organizzativo, le misure integrative o il Codice Etico di Ambiente S.p.A. o soggiaccia a misura interdittiva comminata ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001;
- versi in una situazione di conflitto di interesse o di rapporti con la P.A. ostativi all'esecuzione del contratto;
- presenti dichiarazioni dal contenuto non veritiero;
- successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti;
- diffusione notizie riservate e violazione normativa privacy.

In tali casi, Ambiente S.p.A. potrà dichiarare risolto il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., senza che il fornitore possa vantare il diritto di richiedere alcun indennizzo, mediante semplice invio di dichiarazione stragiudiziale comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec, salvo il risarcimento del danno. Ambiente potrà inoltre ritenere definitivamente la cauzione prestata salvo il risarcimento dell'ulteriore del danno.

Il contratto si risolverà altresì automaticamente, senza oneri a carico di Ambiente, nelle seguenti fattispecie:

- A) adempimenti a normative sovranazionali, nazionali o regionali, locali etc. e/o a delibere comunali/regionali etc o provvedimenti giudiziari;
- B) revoca o sospensione dell'affidamento del servizio di igiene urbana da parte dei Comuni Soci ad Ambiente;
- C) altre ragioni sopravvenute, anche di interesse pubblico che rendano impossibile o comunque eccessivamente onerosa la prosecuzione del rapporto;
- D) subentro di nuovo Gestore in luogo di Ambiente spa per effetto di provvedimenti dell'Autorità d'Ambito (AGIR- rif. L.R. 36/2013 e s.m.i.)
- E) sopravvenute ragioni economico-finanziarie o di bilancio che Ambiente dovesse rilevare;
- F) sopravvenienze di fatto o di diritto che rendano il rapporto non più di interesse pubblico e/o di interesse strategico per il corretto compimento del servizio pubblico da parte di Ambiente

In tali casi l'aggiudicatario avrà diritto al pagamento delle attività regolarmente eseguite,

previo accertamento in contraddittorio delle stesse.

PENALI:

Per inadempimenti documentati e per ritardi Ambiente applicherà le penali previste nel Capitolato Speciale allegato al presente contratto, cui si rimanda integralmente.

E' salvo il diritto di Ambiente al risarcimento dell'ulteriore maggiore danno.

ARTICOLO 10. RECESSO

Ambiente può recedere nei casi previsti dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Ambiente può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. .

L'esercizio del diritto di recesso di Ambiente è preceduto da una formale comunicazione al fornitore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni decorsi i quali Ambiente verifica la regolarità della fornitura eseguita.

ARTICOLO 11. CAUZIONE DEFINITIVA

Il fornitore è responsabile per difformità e vizi della sua prestazione.

A garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il fornitore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) n° XXXXX in data XXXXX rilasciata da XXXXXXXX per l'importo di €. XXXXXXXX = (euro XXXXX).La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e cessa di avere effetto ed è svincolata nei modi e termini previsti dalla normativa.

La garanzia dovrà essere reintegrata in caso sia escussa totalmente a seguito di ritardi/inadempienze.

(Se ricorre) Il fornitore ha altresì fornito polizza XXXXXXXXXX n. XXXXXXXXXX emessa da XXXXXXXXXX e polizza XXXXXXXXXX e si obbliga, per tutta la durata del contratto, a fornire ad ogni scadenza le quietanze di rinnovo.

**ARTICOLO 12. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CONTO
CORRENTE DEDICATO**

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i., pena la risoluzione di diritto del contratto.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente Contratto e Ambiente potrà verificare in ogni momento tale adempimento. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determinerà la risoluzione di diritto del Contratto.

XXXXX ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato e le generalità e CF delle persone delegate ad operare sul citato conto (Rif. prot. Ambiente n. XXXXX del XXXXX). L'aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente si impegnano, in caso di notizia dell'inadempimento della propria controparte, agli obblighi di tracciabilità finanziaria a darne comunicazione ad Ambiente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Competenza.

**ARTICOLO 13. MODELLO ORGANIZZATIVO, MISURE INTEGRATIVE E
CODICE ETICO EX D.LGS 231/01**

Il fornitore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/01, e successive integrazioni, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati da Ambiente e relative Misure Integrative nonché delle norme del Codice Etico di Ambiente spa, documenti disponibili sul sito

www.ambientespa.net, che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e dichiara di accettarli integralmente e nelle loro singole parti, astenendosi da comportamenti ad essi contrari ed impegnandosi a farli conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esecuzione del contratto dando atto di essere a conoscenza che l'inosservanza dell'impegno assunto determina un inadempimento contrattuale grave e costituisce, come previsto, motivo di risoluzione di diritto del rapporto, impregiudicato il risarcimento del danno.

**ARTICOLO 14. CONFLITTO DI INTERESSI E RAPPORTI CON LA
P.A.**

Il fornitore dichiara di non trovarsi in situazioni ostative alla costituzione del presente rapporto contrattuale.

Dichiara di non trovarsi (personalmente, né il coniuge, né il convivente né parenti e/o affini fino al secondo grado) in situazioni tali da comportare un conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniale - con Ambiente. Si impegna sin d'ora a rinunciare al rapporto contrattuale laddove dovessero sorgere situazioni di conflitto nel corso dell'esecuzione del rapporto, anche con la P.A se ostativi all'esecuzione del contratto e si impegna comunicare ad Ambiente l'avvenuta sottoscrizione di eventuali contratti futuri ostativi. In tali casi AMBIENTE potrà procedere alla risoluzione del rapporto.

ARTICOLO 15 PATTO DI INTEGRITA'

Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le clausole del Patto di integrità, accettandone incondizionatamente il contenuto e gli effetti ai fini della prevenzione dei fenomeni corruttivi nel settore dei contratti pubblici, volto a valorizzare comportamenti eticamente adeguati, esimendo Ambiente dalla materiale allegazione del documento.

**ARTICOLO 16. INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali, come definiti dalla vigente normativa, forniti o raccolti ai fini della stipulazione del presente Accordo, verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 e, per quanto non in contrasto, dal d.lgs. 196/2003. Le parti agiranno in qualità di Titolari autonomi per i trattamenti di dati personali di propria competenza.

Le Parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti al presente Accordo, anche successivamente alla cessazione dello stesso, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza. In nessun caso sarà consentito l'uso non autorizzato delle suddette informazioni, pena la risoluzione dell'Accordo e relativo addebito dei danni causati dall'uso improprio.

L'aggiudicatario ha preso visione della informativa fornitori completa. (Rif. prot. Ambiente n. XXXXX).

**ARTICOLO 17. SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E
TRATTAMENTO FISCALE.**

Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, di registro se dovute ecc.) sono a totale carico dell'aggiudicatario.

Ai fini fiscali si dichiara che: il Servizio di cui al presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto di cui al D.P.R. n. 633/72. Il documento è redatto in un unico esemplare e sottoscritto digitalmente. Verrà registrato solo in caso d'uso, con relativo onere a carico della Parte che ne farà richiesta.

ARTICOLO 18. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CONTRATTO

Ogni modifica o integrazione al presente contratto

necessita per la sua validità della accettazione in forma scritta di ambo le parti. Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art.106, c.1, lett a) del Codice Appalti in caso di riduzioni o incrementi del personale impiegato derivante da variazioni dell'organizzazione del servizio o da nuovi assetti societari, nonché in ordine al combinato disposto degli artt. 106, c1, lett.a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e art. 29 c1, lett.a) D.L. 4/2022, in materia di revisione dei prezzi.

Il contratto potrà essere altresì modificato ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice.

ARTICOLO 18. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, le parti dichiarano di rinunciare espressamente e sin d'ora alla scelta tra eventuali fori alternativi convenendo che sarà competente unicamente ed esclusivamente il Foro di Pescara.

ARTICOLO 19. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI - SUBAPPALTO

E' vietato all'aggiudicatario cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del la fornitura prevista senza l'espressa e preventiva autorizzazione di Ambiente. E' vietata la cessione anche parziale del contratto.

(se ricorre): Il subappalto è ammesso nei limiti di legge. Nello specifico l'aggiudicatario ha dichiarato di voler__subappaltare.....L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di Ambiente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

(Oppure): Il concorrente non ha indicato le parti da subappaltare pertanto il subappalto è vietato.

ARTICOLO 20. SICUREZZA

L'attività prevista dal presente contratto non comporta alcuna interazione tra Committente e Fornitore: non richiede quindi la redazione del DUVRI né genera costi dovuti ad interferenze. Il Fornitore è tenuto a rispettare scrupolosamente ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e di sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

ARTICOLO 21 ELEZIONE DI DOMICILIO

Le Parti dichiarano di eleggere domicilio presso _____

Ogni variazione del proprio indirizzo e numero di telefono, fax, e-mail, pec dovrà essere comunicata all'altra parte .

ARTICOLO 22. NORME FINALI - RINVIO

I termini e le comminatorie del contratto opereranno di pieno diritto senza obbligo per Ambiente S.p.A. della costituzione in mora dell'aggiudicatario. Per tutto quanto non indicato nel presente contratto e negli eventuali allegati le Parti fanno riferimento, esplicitamente richiamandoli, alla documentazione di gara (disciplinare, capitolato, bando, atti), al Codice Appalti ex D. Lgs 50/2016, alle norme del Codice civile in quanto compatibili e alle altre norme e disposizioni vigenti in materia.

Nessuna rinuncia concernente una clausola del contratto o un diritto derivante dallo stesso costituirà rinuncia ad altre clausole o a diritti dalle stesse derivanti, a meno che ciò non sia espressamente stabilito nell'atto formale di rinuncia.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o comunque dovessero venire dichiarate nulle o annullabili o dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni del contratto rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito originariamente perseguito da Ambiente spa.

Le parti sostituiranno le suddette previsioni con altre previsioni legalmente consentite che permettano di conferire al contratto un contenuto il più vicino possibile a quello che Ambiente spa aveva oggettivamente voluto perseguire con l'indizione della procedura e con l'esecuzione del contratto stesso.

Pescara, XXXXXX
AMBIENTE S.p.A.
Firmato digitalmente

XXXXXXX
Firmato digitalmente

Con riferimento al contratto (Rif. XXXXXXXX XXXXX del XXXXXXXX
Prot.XXXXXX del XXXXXXXX)
AMBIENTE SPA con sede legale in Spoltore (PE), in persona del Legale
Rappresentante XXXXXXXX
e
XXXXXXXXXX con sede in XXXXXXXX, rappresentata dal XXXXXX dott.
XXXXXX

dichiarano

di confermare, approvare ed accettare specificatamente per iscritto,
ai sensi degli articoli 1341, 1342 e seguenti cod. civ. le condizioni
contrattuali, oggetto di attenta lettura e valutazione e,
segnatamente, delle clausole di cui agli artt.:
XX
XX
XX
XX

Pescara,XXXXXXXXXXXXX

AMBIENTE S.p.A.
Dott. XXXXXXXXXXXXX
Firmato digitalmente

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Firmato digitalmente
